

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 52-3790

L.r. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i., art. 11: "Criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione o di incorporazione". Revoca della d.g.r. n. 1-120 del 21.07.2014.

A relazione del Presidente Chiamparino:

La Regione Piemonte, con la Legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ha stabilito le regole per l'associazionismo obbligatorio dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dando attuazione alla normativa statale in materia.

Tale legge regionale è stata di recente modificata per recepire una nuova fattispecie introdotta dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" vale a dire l'incorporazione in un Comune contiguo che con l'integrazione introdotta con la L.R. n. 26 del 22/12/2015, è stata inserita nell'art. 11 accanto alla fattispecie della fusione di Comuni.

Le fattispecie in esame presentano delle differenze sotto il profilo sostanziale e procedurale ma sono accomunate dalla conclusione del procedimento attuata con legge regionale di istituzione del nuovo Comune o di modificazione della circoscrizione comunale, oltre che dalla previsione degli incentivi da erogare per almeno 5 anni al nuovo Comune risultante da fusione ovvero da incorporazione.

In particolare il citato art. 11, ai commi 3 e 4, stabilisce che la Regione, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, destini al Comune sorto a seguito di fusione ovvero di incorporazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, incentivi finanziari da utilizzare anche per iniziative a favore della comunità locale, avendo riguardo ai seguenti elementi: numero, fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi, situazione gestionale e patrimoniale del nuovo Comune.

Considerato che, a quanto emerge dal territorio, sono numerose le istanze di incorporazione e di fusione in fase di elaborazione, oltre a quelle già formalizzate, si rende necessario stabilire i criteri da porre alla base della determinazione degli incentivi da erogare ai nuovi Comuni in sostituzione di quelli stabiliti con la D.G.R. n. 1-120 del 21/7/2014 che riguardavano unicamente le fusioni.

Data la necessità di determinare i nuovi criteri si ritiene, prima di tutto, di confermare l'erogazione di una somma una tantum al nuovo Comune da destinare a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa e di attivazione, ripercorrendo una consuetudine consolidata sia in ambito regionale che statale.

A tale proposito è da confermare la modalità di determinazione dell'una tantum ottenuta mediante l'utilizzo dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 11, vale a dire il numero dei Comuni interessati dalla fusione o dall'incorporazione e la relativa fascia demografica di appartenenza, stabilendo una somma fissa di contributo per i comuni fino a 1.000 abitanti ed una somma fissa del contributo per i Comuni oltre i 5.000 abitanti, secondo la ratio di privilegiare i piccoli Comuni.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'incentivo annuale risulta adeguato il criterio di individuare tale importo nella somma pari al 20% dell'una tantum.

Si ritiene inoltre appropriato ricondurre il parametro della situazione gestionale e patrimoniale di cui al comma 4 dell'art. 11, al risultato contabile di amministrazione ricavato dall'ultimo consuntivo approvato dai Comuni nell'anno precedente la nuova istituzione, prevedendo la facoltà di valutare l'esistenza di un eventuale disavanzo di almeno uno dei Comuni come un segnale di difficoltà cui rispondere con l'erogazione al nuovo Comune di un incentivo supplementare pari al 10% dell'una tantum, da erogarsi per due annualità consecutive.

La ratio che induce ad erogare l'incentivo supplementare di cui sopra è ispirata dalla necessità di andare in soccorso dei piccoli Comuni; pertanto, in coerenza con tale linea, si applica esclusivamente nei confronti dei Comuni interessati con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Risulta inoltre opportuno, fermo restando quanto premesso ai precedenti punti, prevedere incentivi più consistenti da destinare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non solo perché rappresentano la maggioranza dei Comuni piemontesi, ma anche perché sono i medesimi soggetti di riferimento della Legge regionale n. 11/2012 in quanto destinatari delle norme in materia di associazionismo obbligatorio.

Tali incentivi saranno erogati al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata di cinque annualità a decorrere dall'anno di istituzione, limitando alle due prime annualità l'erogazione dell'eventuale contributo supplementare.

Alla luce dei principi indicati ai precedenti punti si ritiene di procedere alla definizione dei criteri riguardanti l'incentivazione finanziaria destinata ai Comuni che intendono avvalersi della fusione ovvero dell'incorporazione, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. e pertanto di revocare la precedente D.G.R. n. 1-120 del 21/7/2014..

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

visto il parere della Conferenza permanente Regione Autonomie locali, acquisito in data 22/7/2016;
vista la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;
vista la L. 7 aprile 2014 n. 56;
vista la L.r. 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di dare attuazione a quanto prescritto dalla L.r. n. 11/2012 e s.m.i., art. 11, procedendo alla definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari da destinare al Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui ovvero di incorporazione in un Comune contiguo;
- 2) di assegnare al nuovo Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni o di incorporazione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli incentivi finanziari sotto forma di contributo una tantum e di contributo annuale;
- 3) di stabilire che il contributo una tantum è assegnato al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio ed in aggiunta al contributo annuale, entro 90 giorni dalla sua istituzione, una sola volta, a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa e di attivazione;

4) di stabilire che il contributo di cui al precedente punto è determinato in base alla somma dei seguenti criteri:

a) il numero dei Comuni originari, attribuendo:

- € 50.000 fino a due Comuni originari
- € 65.000 da tre a cinque Comuni originari
- € 80.000 oltre i cinque Comuni originari

b) la fascia demografica, risultante dal più recente censimento ufficiale, di appartenenza del nuovo Comune risultante da fusione o da incorporazione, stabilendo un contributo fisso di 25.000 euro per i Comuni fino a 1.000 ed un contributo massimo di 80.000 euro per i Comuni oltre i 5.000 abitanti secondo la sottostante tabella:

Fascia demografica di appartenenza del nuovo Comune	Contributo
fino a 1.000 abitanti	contributo fisso di 25.000 euro
da 1.001 a 3.000 abitanti	20 euro per abitante
da 3.001 a 5.000 abitanti	15 euro per abitante
oltre i 5.000 abitanti	contributo fisso di 80.000 euro

6) di stabilire che l'incentivo annuale è commisurato e ricondotto al 20% dell'una tantum;

7) di stabilire che è corrisposto al nuovo Comune un incentivo annuo supplementare nella misura del 10% dell'una tantum, da erogarsi per i due anni successivi all'istituzione del nuovo comune, qualora la situazione gestionale e patrimoniale di almeno uno dei Comuni originari risulti in disavanzo desunto dall'ultimo conto consuntivo dei Comuni originari;

8) di stabilire che l'incentivo annuo supplementare di cui al precedente punto si eroga nei confronti del Comune o dei Comuni interessati da fusione o incorporazione con una popolazione fino ai 5.000 abitanti;

9) di stabilire che il contributo annuale è erogato al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata di cinque annualità a decorrere dalla sua istituzione;

10) di stabilire che il numero di annualità di cui al punto 9 è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di istituzione del Comune. Pertanto il mancato finanziamento annuale per indisponibilità di fondi comporta lo slittamento dell'erogazione del contributo fino al completamento delle cinque annualità.

11) di stabilire che il contributo annuale deve essere utilizzato da parte del nuovo Comune anche per iniziative volte a diretto beneficio della comunità locale;

12) di stabilire che, perentoriamente, entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione e con riferimento all'annualità precedente, il nuovo Comune è tenuto a trasmettere al Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale una relazione illustrativa, a firma del

legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione e secondo le finalità degli stessi;

13) di stabilire che la mancata rendicontazione entro i termini previsti comporterà la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate;

14) di stabilire che gli incentivi determinati sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione sono destinati ai Comuni sorti a seguito di fusione o incorporazione successive all'approvazione della deliberazione;

15) di stabilire che, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 13), limitatamente ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione nell'anno 2015, gli incentivi saranno rideterminati con i criteri stabili con la presente deliberazione qualora risultino più favorevoli rispetto all'applicazione dei criteri precedenti, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 28, comma 2 della L.R. 6/4/2016 n. 6;

16) di stabilire che i presenti criteri sostituiscono quelli fissati con la D.G.R. n. 1-120 del 21 luglio 2014 che si intende perciò revocata;

17) di incaricare il Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, competente per materia, di dare attuazione alla presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013, la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente"

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)